

Addendum al Contratto

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), con sede in Roma, al Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale *pro tempore*,

-nel seguito denominato “GSE”;

e

[Se persona giuridica – diverso da soggetto aggregatore]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], Partita IVA [inserire Partita IVA], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], attualmente [[iscritta] OVVERO [in fase di istruttoria]] nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*

[Se soggetto aggregatore]

[inserire forma giuridica e denominazione/ragione sociale del soggetto aggregatore] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede del soggetto aggregatore], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede del soggetto aggregatore], [provincia], Partita IVA [inserire partita iva], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], che ha sottoscritto, in virtù di quanto sancito dal Decreto 23 luglio 2024 n. 268, così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 n. 204, un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori indicati nella manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura di Assegnazione (come di seguito definita) e tutti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita]

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], Partita IVA [inserire partita iva], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], che ha sottoscritto, in virtù di quanto sancito dal Decreto 23 luglio 2024 n. 268, così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 n. 204, un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori indicati nella manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura di Assegnazione (come di seguito definita) e tutti iscritti nell'elenco delle imprese per una delle annualità 2024 - 2025 a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Città estera], [Nazione estera], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*

nel seguito, denominato “Operatore”;

e

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia],

Partita IVA [inserire Partita IVA], Codice Fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante *pro tempore*

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera], [inserire Stato della sede legale], Partita IVA [inserire partita iva], Codice Fiscale [inserire codice fiscale],

nel seguito, denominato “Delegato”;

PREMESSO CHE:

- con il DM 23 luglio 2024, n. 268, così come modificato dal DM 29 luglio 2025, n. 204, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo anche solo “MASE”), in attuazione dell’art. 1 del DL 181/2023, ha individuato la *“Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali”* (nel seguito denominato il “Decreto”);
- ai sensi dell’art. 8 del Decreto, in data 31 ottobre 2024, sono state approvate dal MASE, su proposta del GSE, le Regole Operative per l’accesso al meccanismo di cui all’art. 1 del DL 181/2023 aggiornate, successivamente alla pubblicazione del DM 204/2025 e approvate dal MASE in data XX (nel seguito “Regole Operative”), di cui il Delegato dichiara di aver preso compiuta visione;
- ai sensi dell’art. 4 del Decreto, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) il Bando per la procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità ai Clienti Finali Energivori (nel seguito denominata “Procedura di Assegnazione”), ivi incluso il prezzo di cessione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto (nel seguito denominato “Prezzo di Cessione”);
- l’Operatore ha presentato la manifestazione di interesse alla Procedura di Assegnazione, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti forniti dall’art. 4 del Decreto, presentando, altresì, la cauzione ivi prevista (nel seguito “Cauzione”);
- in esito alla Procedura di Assegnazione, in data _____, con lettera Prot. _____, il GSE ha assegnato all’Operatore una quantità di energia elettrica pari a _____ MWh annui;
- l’art. 2, lett. d) del Decreto definisce “Soggetti Terzi” i soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel seguito denominato, “Delegato”) o che risultino aggiudicatari in esito alla procedura competitiva di cui all’articolo 6-bis (“Aggiudicatario”);
- ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto e del par. VIII delle Regole Operative, il GSE, in data, ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) l’Avviso n. ... del ... per lo svolgimento di una procedura competitiva finalizzata all’individuazione dei soggetti che assumono l’obbligo di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative Garanzie di Origine (in seguito, anche “G.O.”), nel rispetto delle previsioni di cui al DM 30 dicembre 2024 e secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative; ;
- ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del Decreto, in caso di mancata partecipazione alla procedura competitiva da parte dei Clienti Energivori, anche in forma aggregata, o dei soggetti terzi da essi delegati a partecipare alla procedura, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un’offerta pari al minor valore che può essere offerto nell’ambito della procedura competitiva;

- ai sensi degli artt. 5 e 7 del Decreto, l'Operatore, in data _____ ha sottoscritto con il GSE il Contratto che attribuisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c, i), ii), iii) del Decreto, all'Operatore la facoltà di trasferire al Delegato l'obbligo di realizzare nuova capacità da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione e l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, nonché, in conformità a quanto previsto dell'art. 7 del Decreto, l'obbligo di regolazione del Vantaggio Residuo;
- l'Operatore ha individuato il "Delegato" cui trasferire l'obbligo di realizzazione della nuova capacità e di restituzione dell'energia anticipata e del controvalore delle G.O.
- il Delegato, in quanto soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ha inoltrato al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto Legislativo;
- il presente Addendum integra e sostituisce, nelle parti incompatibili, il Contratto;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Addendum, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Operative, alla normativa di riferimento e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Tanto premesso le Parti,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. [L'Operatore trasferisce al Delegato, che accetta, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 del presente Addendum] **OPPURE** [L'Operatore trasferisce al Delegato, che accetta, gli obblighi di cui all'art. 3 del presente Addendum per la quota parte dell'energia di _____ MWh].
2. Il Delegato si impegna a costituire la Garanzia prevista dalla parte VII delle Regole Operative.
3. Fino all'esito positivo dell'istruttoria relativa alla garanzia di cui al comma che precede, il GSE si riserva la facoltà di escutere le garanzie già costituite dall'Operatore.

Articolo 2

Requisiti del Delegato

Il Delegato dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:

- a. di non presentare uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero che non si sia verificato un evento che possa incidere negativamente sulla propria continuità aziendale;
- b. di non essere iscritto nel Registro dei Protesti;
- c. che i suoi legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- d. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e. di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- f. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2014;
- g. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- h. di non incorrere nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- i. di possedere i requisiti di solidità patrimoniale e affidabilità indicati nelle Regole Operative.

Articolo 3

Obblighi del Delegato

Con il presente Addendum, il Delegato assume i seguenti obblighi:

- realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, mediante la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili, ovvero il potenziamento o il rifacimento di uno o più impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto, e in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative;
- restituire l'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative;
- dedicare alla restituzione, mediante regolazione del differenziale a due vie, almeno il 5% della potenza di ciascun impianto/intervento realizzato;
- garantire che l'impianto o gli impianti siano entrati in esercizio non prima del 1° maggio 2025/ entreranno in esercizio entro il termine di 40 (quaranta) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, salvo il diritto di richiedere al GSE una proroga per cause di forza maggiore o circostanze riscontrate come tali dal GSE;
- comunicare al GSE tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, l'eventuale richiesta di proroga, fornendone puntuale ed esaustiva motivazione e comprovando le circostanze di forza maggiore o di ritardo mediante trasmissione di apposita documentazione;
- comunicare entro 30 giorni la data di entrata in esercizio di ciascun impianto, i dati identificativi, la quota di energia associata alla potenza o la quota parte della potenza dedicata alla restituzione di cui all'art. 5, comma 2 del Contratto;

- esercire e mantenere l’Impianto/gli Impianti in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi;
- non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo nel quale l’Impianto/impianti risulta/risultano ricompreso/i nel contratto di dispacciamento del GSE;
- corrispondere, ove la differenza tra il Prezzo di Cessione e il maggior valore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima (MGP) sia negativa, l’importo pari alla predetta differenza;
- ottenere l’impegno del Produttore a mantenerlo, quale utente del dispacciamento in immissione per l’intero Periodo di Restituzione nell’ipotesi di realizzazione, per il tramite di altri Produttori della capacità non funzionale alla restituzione di cui alla Parte VII delle Regole Operative;
- ottenere l’impegno del Produttore ad autorizzare preventivamente il GSE a subentrare quale utente del dispacciamento in immissione, in caso di inadempimento al proprio obbligo di restituzione nell’ipotesi di realizzazione, per il tramite di altri Produttori, della capacità non funzionale alla restituzione di cui alla Parte VII delle Regole Operative;
- ottenere, in caso di cessione, l’impegno del Produttore cessionario a mantenerlo quale utente del dispacciamento in immissione per l’intero Periodo di Restituzione, nonché ad autorizzare preventivamente il GSE a subentrare quale utente del dispacciamento in immissione in caso di inadempimento al proprio obbligo di restituzione nell’ipotesi di realizzazione, per il tramite di altri Produttori, della capacità non funzionale alla restituzione di cui alla Parte VII delle Regole Operative;
- rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati richiesti da Terna S.p.A. sul sistema di Anagrafica Unica degli impianti (Sistema GAUDÌ), nonché rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell’energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, come precisato dall’art. 5, comma 6 del Contratto;
- regolare il Vantaggio Residuo entro il termine del Periodo di Restituzione ovvero entro il termine del Periodo di Estensione, come previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b) e con le modalità di cui all’art. 7, del Contratto;
- comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione e/o modifica in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi;
- nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, da controllare ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE, almeno annualmente e, comunque, in caso di modifica dell’assetto societario, la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico;
- adempiere agli obblighi operativi di cui all’art. 9 del Contratto.

Art. 4 **Cessione dell’Addendum**

1. È fatto divieto al Delegato di cedere il presente Addendum prima dell’entrata in esercizio dell’impianto/degli impianti.
2. Il cessionario individuato a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto/degli impianti dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del presente Addendum, che il GSE si riserva di valutare ai fini della propria accettazione.

Articolo 5

Risoluzione dell'Addendum

1. Il presente Addendum è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta del GSE, oltreché nelle fattispecie previste dal quadro normativo di riferimento e dal Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a. qualora il Delegato incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;

b. qualora il Delegato presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero si verifichi un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero l'Operatore venga iscritto nel Registro dei Protesti;

c. qualora il Delegato incorra in una delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

d. qualora non si sia verificata l'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti entro il termine previsto, salvo i casi di accoglimento della richiesta di proroga;

e. nel caso di mancato pagamento della Penale per Deficit di Capacità;

2. La risoluzione del presente Addendum, intervenuta nel Periodo di Anticipazione, per le cause di cui alle lett. a), b), c) del precedente comma non comporta la risoluzione del Contratto sottoscritto dall'Operatore nella parte di cui all'art. 1, comma 1, lett. i) del Contratto.

3. A seguito della risoluzione del presente Addendum, intervenuta nel Periodo di Anticipazione, il Delegato è tenuto a restituire la valorizzazione economica dell'energia oggetto dell'Addendum, in misura pari al differenziale, se positivo, tra:

- il Prezzo medio di vendita dell'energia, per i mesi del periodo di anticipazione, disponibile alla data di efficacia del recesso/risoluzione, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027;
- e il Prezzo di cessione;

oltre al valore delle GO relative all'energia oggetto dell'Addendum secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.

4. Resta inteso che, nelle ipotesi di cui all'art.17, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Contratto, permangono in capo al Delegato gli obblighi di cui all'art. 1, comma 1, lett. ii), iii) e iv) del Contratto.

5. In caso di risoluzione intervenuta nel Periodo di restituzione, il Delegato è tenuto al pagamento degli importi relativi all'Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l'energia contrattualizzata e l'energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, comprese le relative GO) e alla liquidazione dell'eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste nelle Regole Operative.

6. Le garanzie prestate dal Delegato saranno oggetto di escussione nelle ipotesi di risoluzione dell'Addendum, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative.

7. In ogni caso il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento in immissione della Nuova capacità di generazione per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE e in ogni caso, di avviare tutte le azioni volte al recupero degli importi dovuti.

Articolo 6 Recesso

1. Il Delegato ha la facoltà, mediante comunicazione in forma scritta al GSE, di recedere dal presente Addendum, con effetto dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del GSE, fermo restando l'avveramento della condizione prevista al successivo comma 2.

2. A seguito del recesso dal presente Addendum, intervenuto nel Periodo di Anticipazione, il Delegato è tenuto a restituire la valorizzazione economica dell'energia oggetto dell'Addendum, in misura pari al differenziale, se positivo, tra:

- il Prezzo medio di vendita dell'energia, per i mesi del periodo di anticipazione, disponibile alla data di efficacia del recesso/risoluzione, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027;
- e il Prezzo di cessione;

oltre al valore delle GO relative all'energia oggetto dell'Addendum o del Contratto di aggiudicazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.

3. In caso di recesso intervenuto nel Periodo di restituzione, il Delegato è tenuto al pagamento degli importi relativi all'Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l'energia contrattualizzata e l'energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, comprese le relative GO) e alla liquidazione dell'eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste nelle Regole Operative.

4. Il Delegato dovrà provvedere alla restituzione degli importi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di recesso. In mancanza, il GSE si riserva di subentrare come utente del dispacciamento in immissione, e in ogni caso, di avviare tutte le azioni volte al recupero degli importi dovuti.

Articolo 7 Obblighi dell'Operatore

Con la sottoscrizione del presente Addendum, l'Operatore non risponde in tutto o *pro quota* dell'adempimento degli obblighi, trasferiti al "Delegato", di cui all'art. 1, comma 1, lett. ii), iii) e iv) del Contratto.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Le Parti accettano espressamente tutte le condizioni contrattuali e gli obblighi derivanti dal presente Addendum.
2. L'Addendum e le sue Premesse costituiscono parte integrante del Contratto.

GSE.....
Operatore
Delegato